

Art. 9.

Le borse di studio il cui numero è indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni.

A parità di merito, per tutti coloro utilmente collocati in graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci al corso dell'anno alla borsa di studio, questa verrà assegnata al primo dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa di studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.

La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.

L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali periodi non possono complessivamente superare la metà della durata del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale o convenzionale.

Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi consecutivi è necessario il parere favorevole del collegio docenti, per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.

Art. 10.

L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi è graduato secondo fasce di condizione economica definite come segue:

Dottorandi che non fruiscono di borse di studio o che fruiscono di borse finanziate da soggetti pubblici o privati di cui all'art.6 co.1 punto d) del Regolamento Corsi Dottorato di Ricerca

Fasce	Tassa regionale	Tassa di iscrizione	Contributi universitari	Indennità spese	Bollo virtuale	Totale tasse e contributi
F1	77,47	0,00	44,20	50,00	14,62	186,29
F2	77,47	0,00	153,20	50,00	14,62	295,29
F3	77,47	0,00	370,20	50,00	14,62	512,29
F4	77,47	0,00	508,20	50,00	14,62	650,29
F5	77,47	0,00	612,20	50,00	14,62	754,29
F6	77,47	0,00	688,20	50,00	14,62	830,29
F7	77,47	0,00	741,20	50,00	14,62	883,29
Portatori di handicap (con invalidità pari o superiore al 66%)	77,47	0,00	0,00	50,00	14,62	142,09
Titolo finale						50,00
Proroga						125,00

Dottorandi che fruiscono di borse di studio finanziate con fondi di cui alle lettere a, b e c, comma 1 dell'art.6 del Regolamento Corsi Dottorato di Ricerca

Tassa regionale	Indennità spese	Bollo virtuale	Totale tasse e contributi
77,47	50,00	14,62	142,09
Portatori di Handicap (con invalidità pari o superiore al 66%)			142,09
Titolo finale			50,00
Proroga			125,00

I dottorandi di cui alla prima tabella, per poter ottenere la riduzione dell'importo del contributo devono presentare al momento dell'iscrizione la documentazione relativa al reddito sui modelli disponibili presso l'ufficio alta formazione - dottorato di ricerca e in rete al sito www.unipg.it, alla voce dottorati di ricerca.

Art. 11.

I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarità le attività previste per il curriculum formativo, svolgere attività di ricerca relativa al piano approvato dal collegio docenti frequentando tutte le attività per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore richiesto, dedicandosi ai programmi di studio individuale, ed a presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attività e le ricerche svolte, nonché alla fine del corso una tesi di ricerca con contributi originali.

Ai dottorandi può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno accademico, previo parere favorevole del collegio dei docenti; tale attività non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca, è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

A seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando, il collegio dei docenti può, con motivata deliberazione, proporre al Rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attività di ricerca, in relazione alle modalità stabilite dal collegio dei docenti, comporta la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei già percepiti relativi all'anno per cui è stato emesso il provvedimento stesso, qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo.

Il servizio militare, la maternità e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verrà sospesa l'erogazione della borsa di studio, che verrà ripresa al termine della sospensione.

È vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea, fatta salva la possibilità di partecipare a corsi presso Università straniere nel caso che ciò sia previsto in sede di convenzione con le Università stesse.

È vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un periodo inferiore al triennio non può usufruirne una seconda volta.

Art. 12.

Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.

Nelle more della consegna del diploma originale è rilasciata la relativa certificazione.

L'Università, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Art. 13.

I candidati interessati dovranno provvedere entro trenta giorni dall'espletamento del concorso, e con gli eventuali oneri a loro carico, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate all'Università degli studi di Perugia. Trascorso il periodo indicato l'amministrazione procederà all'eliminazione dei suddetti documenti dai propri archivi.

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli studi di Perugia, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla vincita del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 15.

Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto stabilito dal regolamento per i corsi di dottorato di questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 392 del 4 marzo 2004.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Giovanni Salemmi, area alta formazione e studenti stranieri - tel. 075/585.6651-6652-6653, e-mail: dottorato@unipg.it

Perugia, 6 aprile 2006

Il rettore: BISTONI